

**CAPO VI**  
**REGOLAMENTO PER LA FRUIZIONE DEI PERMESSI**  
**PARENTALI SU BASE ORARIA DEL PERSONALE DOCENTE**  
**Ai sensi dell'articolo 32, comma 1-bis, del D.lgs. 151/01**

**Art. 1 – Definizione**

1. Il permesso parentale su base oraria può essere fruito dai docenti nella misura massima di due ore giornaliere, pari alla metà dell'orario giornaliero. Il computo del congedo avverrà su base giornaliera anche se la fruizione è effettuata in modalità oraria. Un permesso giornaliero di 2 ore corrisponde ad una giornata lavorativa e concorre, a sua volta, a determinare il periodo massimo del congedo di 6 mesi.
2. In applicazione di quanto ribadito dal Dipartimento per la Funzione Pubblica con circolare DFP-0007518-P-04/02/2021, il congedo parentale orario – per espresso dettato normativo (Novellato art. 32, comma 1-ter, d.lgs. n. 151/2001) non è cumulabile, nelle medesime giornate, con altri permessi o riposi previsti dallo stesso Corpus normativo ( il D.lgs. n. 151/2001).

**Art. 2 – Modalità di fruizione**

1. La fruizione del permesso parentale su base oraria deve avvenire nel rispetto del diritto allo studio degli alunni/e, escludendo qualsiasi impoverimento del curriculum di istituto.
2. Allo scopo di tutelare l'offerta formativa e garantire l'insegnamento settimanale di ciascuna disciplina, nell'ambito della stessa settimana lavorativa il docente non può usufruire sia del permesso giornaliero che del permesso su base oraria.
3. Qualora usufruisca di più giornate/ore di permesso, deve essere comunque garantita la presenza dell'insegnamento della disciplina almeno per il 50% del monte orario settimanale.
4. Per consentire una ottimale organizzazione scolastica, il docente è tenuto a programmare la richiesta dei congedi rispettando i seguenti termini:

Per il congedo parentale a giorni, rimangono validi i termini previsti dal vigente Ccnl, ovvero:

- in via ordinaria, 15 giorni prima della decorrenza;
- 48 ore prima dell'astensione dal lavoro, a fronte di particolari situazioni personali da documentare.

Per il congedo parentale a ore, il termine di preavviso è, invece, di 3 giorni.